

# COMUNE DI ELMAS

Città metropolitana di Cagliari



Originale

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 del 21-04-2022

**Oggetto:** VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di aprile, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, alle ore 10:25 si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti per la discussione del punto in oggetto:

### Nominativo

Orrù Maria Laura	P	Murgia Carlo	P
Piscedda Valter	P	Spiga Umberto	P
Nucifora Fabiola	P	Argiolas Rosa Maria	P
Carta Giacomo	A	Argiolas Giuseppe	P
Impera Chiara	P	Ena Antonio	A
Nurchi Alessandra	P	Ruggeri Silvio	P
Piras Sara	A	Masseti Ercolano	A
Cucca Paola	P	Portoghese Alessia	A
Pani Luisa	P		

Ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 5.

Assume la Presidenza la Presidente del Consiglio comunale Rosa Maria Argiolas

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Corda

La Presidente, accertato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta. Relativamente al punto in oggetto nomina scrutatori:

Spiga Umberto  
Impera Chiara  
Ruggeri Silvio

*La Presidente dà la parola all'Assessora Roberta Kappler per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno.*

*L'Assessora Kappler illustra: dà atto del procedimento che ha condotto alla predisposizione del Piano economico finanziario ed alla determinazione delle tariffe. Si sofferma sul problema delle uscite dal servizio di alcune grandi utenze, come Sogaer e Metro, che farà sì che la componente variabile della tariffa non verrà più pagata al Comune, che incamererà solo la quota fissa. Dà atto delle agevolazioni e/o esenzioni che sono state previste, alcune in continuità con quanto fatto negli anni scorsi, come la riduzione per gli operatori economici che non inseriscono slot machine nelle loro attività, come per es. Bar, Pasticcerie, Gelaterie, Pizzerie. Precisa che si tratta di una agevolazione a cui si fa fronte con fondi di bilancio, nella misura di circa 1.000 euro. Sono confermate le agevolazioni previste dall'attuale Regolamento e ne è stata introdotta una nuova a favore di quei nuclei familiari che danno accoglienza ai profughi ucraini. Per quanto riguarda invece lo specifico delle tariffe, evidenzia come si sia riusciti al momento a mantenerle pressoché invariate, con qualche piccolo scostamento rispetto agli anni scorsi. Rimangono confermate le 4 scadenze per il pagamento, quindi le 4 rate: 31 ottobre; 31 dicembre; 28 febbraio e 30 aprile, oppure la rata unica entro il 31 dicembre del 2022.*

*Terminata l'illustrazione la Presidente dichiara aperta la discussione.*

*Interviene il Consigliere Silvio Ruggeri il quale evidenzia come già in passato avesse manifestato delle preoccupazioni e delle perplessità. In particolare osserva che, quando si registrano delle uscite dal servizio come quelle di Sogaer e Metro, sarebbe opportuno rivedere la gestione del servizio visto che, quando vengono a mancare introiti e utenti, il costo poi va ripartito nuovamente su chi quelle tasse le paga. Ritiene si debba lasciare spazio alla possibilità di rientrare nel servizio e, ancor prima, incentivare a non uscire dallo stesso. Ricordando quanto riferito dalla Sindaca sulla partecipazione ad un bando di finanziamento PNRR, sui c.d. bidoni intelligenti, auspica che possano essere degli strumenti in grado di generare ricadute positive sui cittadini, in termini di risparmio. Ritiene che l'obiettivo da perseguire debba essere quello di sostenere diverse tipologie di conferimento dei rifiuti, sostenere il riciclo, quindi valutare anche altre strade che consentano di diminuire i costi di gestione. Chiede se all'interno del Bilancio sono stati previsti nuovi cantieri per combattere l'evasione della TARI, che negli ultimi anni stavano garantendo fra le entrate circa 100.000 euro all'anno. Un'altra questione che ritiene sia di fondamentale importanza è il passaggio alla tariffazione puntuale, che considera quella più giusta perché chi più produce più paga.*

*Non essendoci altri interventi e/o dichiarazioni di voto,*

## **Il Consiglio Comunale**

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021, avente ad oggetto l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**VISTO** l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

**TENUTO CONTO** che, in base all'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) e approvato dall'ARERA;

**RICHIAMATE** inoltre:

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com”*;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il presente Comune non è istituito e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC), come definito dalla deliberazione ARERA 363/2021, sono svolte da questo Comune;

**Esaminati** il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025, predisposto dal soggetto gestore del servizio ed il Piano finanziario 2022-2025 redatto dal Comune, quale gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

**Tenuto conto** che il Piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- a) dalla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;

**Evidenziato che** la validazione del Piano economico finanziario consiste nella verifica della completezza, della coerenza dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal competente Ufficio comunale;

**Ritenuto** di procedere alla determinazione dei parametri rimessi alla competenza dell'ETC dall'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 (MTR-2), tra i quali, in particolare, i fattori di sharing di cui agli art. 2 e 3 del MTR-2, i coefficienti di crescita massima tariffaria previsti dall'art. 4 e dall'art.5 e gli altri elementi indicati nelle componenti a conguaglio, di cui all'art. 18 e all'art. 19, come dettagliatamente illustrato nella relazione che accompagna il piano economico-finanziario;

**Rilevato** che il totale delle entrate tariffarie massime rispetta il limite di crescita annuale delle tariffe, determinato nella misura del 1,60 % ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

**Ritenuto** per quanto sopra di validare il Piano finanziario 2022-2025 ed i relativi allegati, riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

**Tenuto conto** che, in base all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il piano economico finanziario sarà soggetto ad una revisione biennale, per gli anni 2024 e 2025, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'ARERA, con successivo provvedimento e che, al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 8, comma 5, della citata deliberazione, il piano economico-finanziario potrà essere oggetto di revisione infra periodale;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano economico-finanziario deve essere trasmesso all'ARERA, secondo la tempistica prevista dalla citata norma;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 16 giugno 2014 e n. 13 del 30 giugno 202;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Richiamato** l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

**Richiamato** altresì l'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale;

**Esaminato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti riferito al periodo 2022-2025, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

**Considerato che** è intenzione dell'Amministrazione confermare il segnale contro le dipendenze dal gioco d'azzardo ed applicare, su espressa richiesta degli interessati, la riduzione tariffaria per la parte variabile della tariffa nella misura del 25% per le categorie sotto riportate a condizione che al loro interno non siano presenti slot machine o macchine "mangiasoldi" (apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincite di denaro):

- Categoria 2.24 Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, aree scoperte in uso;
- Categoria 2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, piadinerie, aree scoperte.

**Preso atto** che il costo che tali agevolazioni, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio;

**Ritenuto** porre la spesa necessaria a tali riduzioni, quantificata in via presuntiva in € 1.000,00, a carico del bilancio di previsione finanziaria 2022-2024;

**Preso atto** ed integralmente confermate le ulteriori agevolazioni così come previste dall'art. 22 del vigente regolamento, commi 1,2,3,4, il cui costo ammonta presumibilmente a € 18.000,00 la cui copertura, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Vista** l'emergenza umanitaria determinata dalle vicende belliche in atto, e ritenuto di agevolare i nuclei familiari ospitanti profughi provenienti dalla Ucraina, riconducendo la tariffa Tari al numero degli occupanti al netto dei profughi ospitati, i quali soltanto beneficeranno dall'esenzione del pagamento della tariffa sui rifiuti, il cui costo sarà posto a carico della fiscalità generale dell'ente, sino a concorrenza dell'importo massimo stabilito per tutte le agevolazioni, pari ad € 22.000,00 comprese quelle di cui al punto precedente.

In tal caso, ai fini della quantificazione del costo e affinché il beneficio sulla tariffa applicata sia effettivo, le famiglie ospitanti dovranno fare tempestiva comunicazione all'Ufficio Tributi indicando tale circostanza e il numero delle persone ospitate.

**Richiamata** la determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

**Preso atto** dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, zona geografica Sud;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nelle tabelle "Allegato C Utenze Domestiche" e "Allegato B Utenze non Domestiche" alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della medesima deliberazione;

**Di stabilire**, in conformità alla disposizione regolamentaria, le seguenti scadenze per il versamento del tributo:

Delibera di Consiglio n.17 del 21-04-2022 COMUNE DI ELMAS

- 31 Ottobre 2022;
- 31 Dicembre 2022;
- 28 Febbraio 2023;
- 30 Aprile 2023;
- Rata unica 31 Dicembre 2022.

**Richiamati:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato (T.E.F.A.), commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Cagliari sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai competenti Responsabili;

**Acquisito** il parere del Revisore dei Conti;

**Visto** l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

*Visto l'esito della discussione sopra riportata e procedutosi a votazione palese, espressa per alzata di mano, riportante il seguente risultato: presenti n. 12, voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Ruggeri Silvio), astenuti nessuno,*

**DELIBERA**

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare e validare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano economico-finanziario ed i documenti ad esso allegati riferiti al periodo 2022-2025, riportati in allegato alla presente deliberazione;

3) di assumere le pertinenti determinazioni di competenza dell'ETC, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, come indicato in premessa e ulteriormente dettagliato nella relazione allegata;

4) di stabilire, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:  
riduzione tariffaria per la parte variabile della tariffa nella misura del 25% per le categorie sotto riportate a condizione che al loro interno non siano presenti slot machine o macchine "mangiasoldi" (apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincite di denaro):

- Categoria 2.24 Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, aree scoperte in uso;
- Categoria 2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, piadinerie, aree scoperte;

il cui costo, stimato in € 1.000,00, viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

5) Di richiamare e confermare integralmente le agevolazioni previste dall'art. 22 del Regolamento commi 1,2,3,4 il cui costo è stato stimato in € 18.000,00;

6) Di approvare per l'anno 2022 per i nuclei familiari di Elmas che ospitano persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza della guerra, una tariffa di favore che non tenga conto ai fini TARI del numero delle persone ospitate e il cui costo verrà coperto con risorse di bilancio nei limiti dello stanziamento massimo previsto di € 22.000,00

7) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 come riportate negli allegati "B – Utenze non Domestiche" e "C – Utenze Domestiche" alla presente deliberazione, per costituire parte integrante e sostanziale;

8) di stabilire le seguenti scadenze per il versamento del tributo:

- a. 31 Ottobre 2022;
- b. 31 Dicembre 2022;
- c. 28 Febbraio 2023;
- d. 30 Aprile 2023;
- e. Rata unica 31 Dicembre 2022.

9) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, specificate in premessa;

10) di trasmettere il Piano finanziario, la determinazione tariffaria ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini della loro approvazione;

11) di provvedere altresì ad effettuare tutti gli adempimenti di trasparenza relativi al piano economico-finanziario e delle tariffe della tari previste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché stabilite dal D.Lgs 33/2013, alla luce della determinazione ANAC n. 719/2021;

12) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

13) di dichiarare, a seguito di votazione separata, riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Rosa Maria Argiolas  
*F.to digitalmente*

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Cristina Corda  
*F.to digitalmente*

---

### ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del D. Lgs. n° 267/2000;

Data: 21-04-2022

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Cristina Corda  
*F.to digitalmente*

---

### Parere di Regolarità Tecnica

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 05-04-2022

Il Responsabile di Settore  
ELISABETTA CANU  
*F.to digitalmente*

### Parere di Regolarità Tecnica

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 05-04-2022

Il Responsabile di Settore  
Ing. Maria Claudia Serafini  
*F.to digitalmente*

### Parere di Regolarità Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 05-04-2022

Il Responsabile di Settore  
Roberta Albanella  
*F.to digitalmente*

Delibera di Consiglio n.17 del 21-04-2022 COMUNE DI ELMAS